n. 865/68 e (CEE) n. 204/69, la data del 1° agosto 1969 è sostituita da quella del 1° gennaio 1970.

2. All'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 359/67/CEE, la data del 1° settembre 1969 è sostituita da quella del 1° gennaio 1970.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 1399/69 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 1969

che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di materie grasse del latte al Programma alimentare mondiale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede che per il burro d'ammasso pubblico che non può essere smaltito a condizioni normali durante la campagna lattiera possono essere adottate misure particolari;

considerando che la situazione del mercato del burro nella Comunità è caratterizzata dall'esistenza di notevoli giacenze costituite a seguito d'interventi sul mercato del burro effettuati a titolo dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [2], modificato per ultimo dal regolamento n. 1020/67/CEE [3], oppure a titolo dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che durante la campagna lattiero-casearia in corso non è possibile smerciare a condizioni normali i quantitativi supplementari di burro corrispondenti a tali giacenze; che è inoltre opportuno evitare di prolungare l'ammasso a causa delle spese che ne derivano;

considerando che in data 21/22 aprile 1969 il Consiglio ha preso la decisione di includere taluni prodotti lattiero-caseari in un programma di aiuto alimentare;

considerando che il programma alimentare mondiale ha fatto conoscere il fabbisogno in materie grasse del latte nel quadro del suo programma 1969/1970; che la fornitura di tali materie grasse può essere assicurata sotto forma di butteroil rispondente a taluni criteri di qualità; che la fornitura gratuita di tale prodotto presenta uno sbocco per lo smercio del burro di ammasso eccedentario ed evita altresì le spese di ammasso per vari anni;

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

(3) GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 14.

considerando che conviene determinare l'importo dell'aiuto alle imprese che effettuano la trasformazione del burro e il trasporto del butteroil ottenuto ponendo in concorrenza le imprese interessate stabilite nella Comunità; che la procedura di aggiudicazione permette di conseguire tale obiettivo;

considerando che per il buon funzionamento dell'operazione conviene prevedere che l'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la trasformazione sia incaricato del versamento dell'aiuto e che tale versamento possa essere effettuato soltanto dopo un controllo della qualità e dell'imballaggio del prodotto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È messo a disposizione del Programma alimentare mondiale, sotto forma di butteroil, burro che ha formato oggetto delle misure di intervento previste all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 13/64/CEE o all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68.

2. Ai sensi del presente regolamento s'intende per butteroil un prodotto ottenuto esclusivamente dal burro e rispondente ad esigenze qualitative da determinare.

3. La quantità di butteroil da smerciare alle condizioni previste dal presente regolamento è di 35.000 tonnellate.

Articolo 2

1. Ai fini di cui all'articolo 1, è accordata:

a) un'indennità corrispondente alle spese di trasformazione del burro in possesso di un organismo d'intervento, ivi comprese le spese di trasporto dal deposito fino al luogo di trasformazione e le spese di consegna fob del butteroil,

b) un contributo forfettario alle spese di inoltro e alle spese di distribuzione del butteroil.

2. L'indennità è accordata al trasformatore. Il contributo è accordato all'organismo che assicura la distribuzione del butteroil nei paesi destinatari.

Articolo 3

1. L'importo dell'indennità è determinato secondo la procedura di aggiudicazione.

2. Gli organismi competenti degli Stati membri procedono all'aggiudicazione secondo disposizioni da determinare.

Articolo 4

1. L'indennità è versata soltanto quando

a) l'aggiudicatario ha adempiuto gli obblighi previsti nel bando di gara

e

b) è stato costatato mediante controllo che la qualità e l'imballaggio del butteroil consegnato sono conformi alle disposizioni comunitarie.

2. Il versamento di un acconto può essere previsto.

Articolo 5

Le quantità di burro da mobilitare sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, tenuto conto delle scorte in possesso degli organismi d'intervento e della situazione del mercato del burro.

Articolo 6

1. Ciascuno Stato membro designa un organismo abilitato ad attuare le misure previste dal presente regolamento.

2. Il versamento dell'indennità e del contributo, nonché il controllo di cui all'articolo 4 sono assicurati dall'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la trasformazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS